



# COMUNE DI SANTA NINFA

C. A. P. 91029

PROVINCIA DI TRAPANI



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° 24 del 29.04.1992.


## REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attri  
buzione di vantaggi economici.

=====

CAPO I

NORME GENERALI



Art.1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n° 10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 -DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse revolving o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca e aventi rilevanza entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi e assistenziali;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

-per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art.3- LA G.M.

Tiene luogo del parere delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"



#### Art.4 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "SOVVENZIONI"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art.5 - SCOPO DELLE "SOVVENZIONI"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

#### Art.6 - CARATTERE DELLE "SOVVENZIONI"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:  
a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri;

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### Art. 7 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni 60 dal ricevimento della richiesta sarà convocato l'organo deliberante.

Nella deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.

### CAPO III

#### CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

#### Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati i Patronati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.-

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriali, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art. 10 -SCOPO DEI "CONTRIBUTI"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, patronati, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 -CARATTERE DEI "CONTRIBUTI"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 -PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI "CONTRIBUTI"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni 60 sarà convocato l'organo deliberante.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 -EROGAZIONE DEI "CONTRIBUTI"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. Il Consiglio Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

## CAPO IV

### CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

#### Art. 14 -FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

#### Art. 15 -SOGGETTI BENEFICIARI DEI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"-Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

Le persone di cui alla precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

#### Art. 16 -PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI "SUSSIDI"-

1.La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati.

2.I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nello atto di concessione entro la fine di ogni mese.

3.Dovrà essere fatta domanda per il rinnovo annuale, con la richiesta documentazione, e l'Ufficio Comunale competente avrà l'onere di accertare la persistenza dello stato di bisogno.

4.Con apposito atto, il Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio preposto, entro l'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato.

5.Qualora durante l'anno cessi l'esistenza dello stato di bisogno i sussidi saranno revocati.

#### Art. 17 -PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI "AUSILI FINANZIARI"

1. La Concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale) della Giunta Comunale.-

## CAPO V

### ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

#### Art. 18 -SOGGETTI BENEFICIARI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
- le persone fisiche;
  - le persone giuridiche;
  - le associazioni, i gruppi, i comitati, patronati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari, che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art. 19 -SCOPO DELLA CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati Patronati ed anche privati.

#### Art. 20 -NATURA DEL "VANTAGGIO ECONOMICO"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
- al godimento di un bene comunale mediante:
    - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
    - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni;
    - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata;
    - pubblico trasporto;
    - trasporto scolastico;
    - mensa;
    - attività sportive gestite dal Comune;
    - assistenza domiciliare;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli eventuali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

#### Art. 21 -PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
- dei motivi della richiesta;
  - dell'uso che <sup>si</sup> intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;  
d) per le associazioni, gruppi, comitati patronati, ecc. gli elenchi e potra' essere revocata in qualsiasi momento.

2. La concessione del bene sarà disposta dal Consiglio Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio, senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli eventuali Regolamenti Speciali Comunali e comunque sarà disposta dal Consiglio Comunale.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO

1. Entro mesi sei dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Art. 24 - INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

1. Quando l'onere degli intervenuti sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 25 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili.

a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 26 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO